COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
PROVINCIA DI MESSINA
VIA UMBERTO I, 28 C.F. e P. IVA 01277110837

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 05/08/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Vista la Risoluzione 1/DF del 18/02/2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,6 per cento**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,1 per cento**;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI**;

- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,06 per cento**;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06 per cento**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06 per cento**;

Considerato che sono esenti dall'imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Roccella Valdemone in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione "le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale;

Visto l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che prevede: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023";

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 19 aprile 2023, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2023;

Visto il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

Visto il Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118 e s. m. i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto;

PROPONE

la premessa costituisce parte integrale e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende qui integralmente riportata e trascritta;

1. **DI APPROVARE** le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) da applicarsi per l'anno 2023:
   - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **0,6 per cento**;
   - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **0,1 per cento**;
   - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI**;
   - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **1,06 per cento**;

- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **1,06 per cento**;
- aree fabbricabili: aliquota pari al **1,06 per cento**;

2. **DI DARE ATTO** che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: **ESENTI**;

3. **DI DARE ATTO** che sono esenti dall'imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Roccella Valdemone in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

4. **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. **DI DARE ATTO** che in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

6. **DI DARE ATTO** che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

7. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;

8. **DI DICHIARARE** il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Roccella Valdemone, 18/05/2023

IL PROPONENTE
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
(Russo Nicolò Giuseppe)

COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE
PROVINCIA DI MESSINA
VIA UMBERTO I, 28 C.F. e P. IVA 01277110837

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2023.**

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art. 12 della L. R. 23/12/2000, n. 30 e s.m.i.

PARERE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

Roccella Valdemone, 18 maggio 2023

Il Responsabile Area
(Russo Nicolò Giuseppe)